

Questione pregiudiziale

Se una superficie agricola debba essere considerata pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del suddetto regolamento ⁽¹⁾, allorché alla data attuale e da almeno cinque anni viene utilizzata per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, ma durante tale periodo il terreno è stato arato e al posto della pianta da foraggio fino ad allora coltivata (nella presente fattispecie: il trifoglio pratense) vengono seminate altre piante erbacee da foraggio (nella presente fattispecie: graminacee), o se in questa situazione si abbia un avvicendamento di colture che esclude la sussistenza di pascoli permanenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 4 febbraio 2013 dal Tribunal Central Administrativo Norte (Portogallo) — Marina da Conceição Pacheco Almeida/Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP

(Causa C-57/13)

(2013/C 108/35)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Central Administrativo Norte

Parti

Ricorrente: Marina da Conceição Pacheco Almeida

Resistenti: Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP

Questione pregiudiziale

Il diritto dell'Unione, nell'ambito concreto della garanzia del pagamento dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare gli articoli 4 e 10 della direttiva 80/987/CEE ⁽¹⁾, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione del diritto nazionale che garantisce unicamente i crediti scaduti nel corso dei sei mesi precedenti l'esercizio dell'azione diretta a far dichiarare l'insolvenza del datore di lavoro anche quando i lavoratori hanno agito contro quest'ultimo dinanzi al Tribunal do Trabalho (Tribunale del lavoro), al fine di ottenere la determinazione giudiziale dell'importo dovuto e la sua riscossione coattiva.

⁽¹⁾ Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23 — EE 5 F 2 pag. 219).

Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 — Parlamento europeo/Commissione europea

(Causa C-65/13)

(2013/C 108/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Tamás e J. Rodrigues, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso di annullamento, il Parlamento europeo solleva un motivo unico, relativo alla violazione dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento e del Consiglio ⁽¹⁾. La Commissione, nell'adottare la decisione impugnata, avrebbe infatti sviato i poteri attribuiti dal legislatore dell'Unione.

L'articolo 38 di detto regolamento conferirebbe infatti alla Commissione solamente poteri di esecuzione, i cui limiti risulterebbero dall'articolo 291 TFUE. Secondo il Parlamento, quest'ultimo articolo dovrebbe essere interpretato nel senso che esso non consente l'adozione di atti di portata generale che completano taluni elementi non essenziali dell'atto legislativo. Solo gli atti legislativi o gli atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE possono completare elementi non essenziali di un atto di base.

Orbene, l'atto adottato dalla Commissione, che si sostanzia in un atto di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE, completerebbe altresì determinati elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 492/2011. Pertanto, il Parlamento considera che, sebbene sia necessario completare elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 492/2011, la Commissione, in mancanza di un potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE, avrebbe dovuto presentare al legislatore una proposta legislativa che completasse o modificasse l'atto di base.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141, pag. 1).